

Regolamento

“REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE BENI E SERVIZI DELLA SO.RE.SA SPA”

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2017, n. 3

RITENUTA la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina recante norme per l’acquisizione in economia di forniture beni e servizi, mediante l’individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. II presente Regolamento disciplina l'ambito di applicabilità, le modalità ed i limiti delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi specificatamente individuati nel Regolamento stesso con le modalità riportate negli articoli seguenti, al fine di soddisfare le esigenze proprie di So.Re.Sa. Spa.
2. Tale ambito è definito in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo della fornitura.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Art. 2

Normativa di Riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano alle norme contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice medesimo, nonché alle norme contenute nella legge

regionale della Campania 27 febbraio 2007, n.3, in particolare negli articoli 15 e 17 ove ancora compatibili con le norme del Codice, fatta salva sempre l'adesione al sistema delle Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.

2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente regolamento sono effettuate, salvo particolari casi, mediante ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip o ai sistemi di acquisto di So.Re.Sa. Spa.

Art. 3

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all'importo di Euro 209.000,00 salvo periodica rideterminazione ai sensi del comma 3, dell'art. 35 del D.l.gs 50/2016, nonché nei casi particolari previsti dal successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Il calcolo del valore stimato di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
3. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Art. 4

Responsabile Unico del Procedimento

4. II Dirigente della struttura interessata richiede alla Direzione Generale l'acquisizione del bene o del servizio, indicando, se del caso, le particolari caratteristiche tecniche che il bene o il servizio da acquisire devono rivestire.
5. II Direttore generale autorizza lo svolgimento della procedura di acquisto secondo le modalità previste nel presente regolamento per ogni singola fattispecie, nominando contestualmente il Responsabile unico del procedimento, che di norma coincide con il responsabile della esecuzione del contratto, per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.l.gs 50/2016 in quanto applicabili.

Art. 5

Tipologie di forniture e servizi

1. Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, è ammesso, il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi:

a) Tipologie di beni

- Cancelleria e materiale di consumo
- Beni e attrezzatura minuta a rapida obsolescenza
- Materiale per la manutenzione attrezzature
- Materiale per la manutenzione attrezzature informatiche
- Materiale per la manutenzione impianti
- Mobili e arredi ordinari
- Elaboratori elettronici e attrezzature informatiche
- Software

- libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici e banche dati
- Forniture per utenze (acqua, gas e energia elettrica)
- autoveicoli (acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni), materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- Beni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e ambienti di lavoro

b) Tipologie di servizi

- Trasporto pacchi
- Trasporto persone
- Servizi di manutenzione su beni mobili
- Servizi di manutenzione su attrezzature elettroniche e macchine d'ufficio
- Servizi di manutenzione e assistenza software
- Servizi di manutenzione hardware
- Servizi di manutenzione altre attrezzature elettriche ed elettroniche
- Servizi di manutenzione Datacenter
- Servizi di pulizia
- Servizi buoni pasto e ristorazione
- Servizi informatici
- Servizi di data entry
- Servizi di smaltimento rifiuti
- Servizi di facchinaggio
- Servizi di vigilanza
- Servizi di telefonia e connettività
- Servizi di consulenza specialistica da società, enti e professionisti per la realizzazione di specifici progetti
- Spese di pubblicità e partecipazione a mostre e fiere
- Canoni di noleggio attrezzature elettroniche e macchine d'ufficio
- Canoni di noleggio attrezzature
- Canoni di noleggio hardware
- Canoni di noleggio software
- Assistenza sistemistica software
- Assistenza specialistica Datacenter
- Canoni leasing
- Spedizioni postali e notifiche
- Pubblicazione bandi
- Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
- Servizi bancari, legali e notarili
- Attività di somministrazione di lavoro da parte di agenzie autorizzate ai sensi del D.L.gs 276/2003 e s.m.i.
- Servizi per adempimenti contabili, Fiscali e Tributari
- Servizi per la tutela e sicurezza dei lavoratori e ambienti di lavoro
- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e strutture aziendali non riconducibili alla categoria "lavori"

Art. 6 Casi particolari

1. Oltre che nei limiti dell'importo di cui all'art. 3 comma 1, il ricorso al sistema delle spese in economia consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica.

Art. 7

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

- 2. Fermo restando la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, qualora le esigenze suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, l'affidamento dei servizi e forniture di cui al presente regolamento può avvenire:
 - a) per affidamenti di importo inferiori a 40.000, euro IVA esclusa, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 mediante procedura negoziata.

Art. 8

Affidamento diretto

- 1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi indicate nel presente regolamento il cui valore contrattuale risulti di importo inferiore a 40.000, si potrà procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione ai fini dell'ottenimento di un preventivo economico di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, tramite elenchi di operatori economici o quelli abilitati sul mercato elettronico di Consip, nel rispetto del principio di rotazione.
- 2. La congruità del prezzo in sede di preventivo verrà valutata avvalendosi dei dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive disponibili, nel rispetto del principio di economicità.
- 3. Per le spese in economia oggetto del presente articolo dovrà essere redatta a cura del Responsabile del Procedimento apposita relazione in cui siano documentate le consultazioni effettuate e riportati i motivi della scelta del fornitore e la valutazione di congruità dei corrispettivi applicati.
- 4. L'affidamento avviene sempre con emissione di apposito ordine previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali.
- 5. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Art. 9

Convenzioni Consip

- 1. Per l'acquisizione di forniture e servizi, il responsabile del procedimento deve verificare innanzitutto se l'acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), valutandone la convenienza rispetto ad altre modalità di acquisizione, formula la proposta di determinazione di adesione all'acquisto, da adottarsi da parte del direttore generale.

Art. 10
Mercato elettronico

1. Qualora non ricorra l'ipotesi indicata al precedente articolo, il responsabile del procedimento deve verificare la possibilità di procedere all'acquisto dei beni o dei servizi di interesse all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
2. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene mediante un confronto concorrenziale delle offerte attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato medesimo.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore a 40.000, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (ODA): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della società;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
4. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui alla lettera a) ed inferiore al limite di euro 209.000, si procede attraverso richiesta di offerta (RDO), ad almeno 5 fornitori abilitati per le categorie merceologiche di interesse.

Art. 11
Istruttoria all'avvio di procedure autonome in economia

1. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista ai precedenti articoli 9 e 10 e dopo aver verificato la mancanza del bene o del servizio all'interno del M.E.P.A., il responsabile del procedimento avvia la procedura autonoma di acquisizione in economia. Laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio che deve essere acquisito e la fornitura o servizio offerto in una convenzione quadro di Consip s.p.a., la procedura autonoma di acquisto deve avvenire nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro.
2. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della procedura di acquisizione in economia.

Art. 12
Procedura negoziata

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000 e fino al limite massimo di Euro 209.000, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti svolta dal Responsabile del Procedimento.
2. Nella procedura di cui al presente articolo il Direttore Generale attiva l'affidamento mediante apposita determina a contrarre.

3. La procedura si articola in tre fasi:
 - a) Svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo.
 - b) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
 - c) Stipulazione del contratto

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti all'amministrazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre Amministrazioni, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Art. 13

Invito a presentare offerta

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il Responsabile del Procedimento seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.
2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Alla procedura può essere invitato, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, viene reso tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. Il Responsabile del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo

PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.

5. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP
 - j) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
6. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla commissione giudicatrice ove prevista, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

Art. 14 **Criteri di aggiudicazione**

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
 - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, ecc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.
2. In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata, dal Responsabile unico del procedimento coadiuvato, eventualmente, da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.
4. Delle attività svolte dal Responsabile unico del procedimento verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) i nomi degli offerenti ammessi alla partecipazione;
 - b) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - c) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta;
 - e) se del caso, le ragioni che hanno indotto a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

Art. 15

Forniture di Servizi di alta specializzazione per specifici progetti

1. Sono qualificabili come forniture di servizi di alta specializzazione le attività di supporto, progettazione e funzionamento di specifici progetti che richiedono una particolare specializzazione non rinvenibile all'interno della Società.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento il Responsabile richiedente il servizio sottopone al Direttore generale un apposito studio progetto o in un'indagine per l'acquisizione dei servizi di alta specializzazione, contenente la tipologia delle figure da acquisire, la durata e gli obiettivi progettuali.
3. Le attività prodotte in tale ambito restano di proprietà esclusiva della Società.
4. Per l'acquisizione dei servizi di cui al presente articolo si procede nei modi e nei termini previsti agli articoli 8 e 14 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di accedere alle Convenzioni di cui all'articolo 11 e 12.

Art. 16

Principi in materia di trasparenza

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione relativi al presente regolamento devono essere pubblicati e aggiornati sul sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, la composizione della Commissione giudicatrice e il nominativo del RUP.

Art. 17

Competenza alle Spese

2. L'acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento è disposto con provvedimento adottato dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile unico del procedimento.

Art. 18

Contratto

1. A seguito dell'aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, il Responsabile unico del procedimento,

previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge.

2. Tali atti verranno sottoscritti dal Direttore generale.
3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Art. 19 **Verifica delle prestazioni**

1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o collaudo.
2. L'attestazione di regolare esecuzione va eseguita dal Responsabile della esecuzione del contratto, ovvero da un suo delegato, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti.

Art. 20 **Divieto di cessione del contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della So.Re.Sa. Spa al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risotto di diritto.

Art. 21 **Foro Competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e validità delle singole clausole o dell'intero contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 22 **Norma transitoria e di rinvio**

1. La scelta del contraente va effettuata, nel rispetto dei principi di cui all'art. 12, sulla base di ricerche di mercato.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel seguente regolamento, si applicano integralmente le norme contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice Appalti".

Art. 23 **Entrata in vigore**

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.